

**Azienda Ospedaliera
O.I.R.M.- SANT'ANNA**

Deliberazione del Direttore Generale

n. 001 del 20 marzo 2026

Oggetto:

NOMINA DELLA DR.SSA SILVANA BARBARO QUALE DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA O.I.R.M.-SANT'ANNA DI TORINO

IL DIRETTORE GENERALE
ADRIANO LELI

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Adriano LELI

nominato con D.G.R. n. 30-2372/2026/XII del 16/03/2026

- Premesso che:

- con D.C.R. n.133-26443 del 4 dicembre 2025 il Consiglio Regionale ha approvato la modifica della deliberazione del Consiglio Regionale 19 dicembre 2023, n. 307-27525 (Individuazione della nuova Azienda Ospedaliera "Ospedale infantile Regina Margherita" di Torino e modifica della deliberazione del Consiglio Regionale 3 aprile 2012, n. 161-14087) prevedendo lo scorporo, con decorrenza 1° gennaio 2026, del presidio Sant'Anna dall'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (azienda cedente) e il contestuale accorpamento dello stesso all'A.O. Ospedale Infantile Regina Margherita-OIRM (azienda cessionaria), che contestualmente viene ridenominata in Azienda Ospedaliera "OIRM-Sant'Anna", cui vengono ricondotte, oltre alle previste prestazioni nei confronti dell'utenza pediatrica anche quelle attualmente svolte dal presidio Sant'Anna dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con riguardo alla cura e diagnosi delle patologie femminili;

- con D.P.G.R. n. 4 del 22 gennaio 2026 è stata costituita, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, con decorrenza dal 1° febbraio 2026, l'Azienda Ospedaliera "OIRM – Sant'Anna" di Torino, cui vengono ricondotte, oltre alle previste prestazioni nei confronti dell'utenza pediatrica anche quelle attualmente svolte dal presidio Sant'Anna dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con riguardo alla cura e diagnosi delle patologie femminili;

- con D.G.R. n. 30-2372/2026/XII del 16 marzo 2026 è stato nominato il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 171/2016, dell'Azienda Ospedaliera O.I.R.M.-Sant'Anna di Torino con decorrenza dal 16 marzo 2026 e per la durata di tre anni subordinando l'attribuzione dell'incarico alla stipulazione del contratto di prestazione d'opera;

- Dato atto che al Direttore generale compete la nomina dei Direttori sanitario e amministrativo, nei termini e con le modalità previste dal d.lgs. n. 502/1992 e dagli artt. 18 e 19 della legge regionale n. 10/1995, i quali partecipano, unitamente al Direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione generale;

- Atteso che in conformità a quanto previsto dall'art. 3, co. 1-*quinquies*, del d.lgs. n. 502/92 e dalla L.R. 24 gennaio 1995, n. 10, occorre procedere alla nomina del Direttore sanitario;

- Visti in particolare:

- l'art. 3, commi 7 e 11, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in cui sono indicati, tra l'altro, i requisiti necessari per accedere all'incarico di Direttore sanitario, nonché i casi d'incompatibilità;

- l'art. 3 bis, commi 8 e 11, del medesimo d.lgs. che tra l'altro dispone che il rapporto di lavoro del Direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di prestazione d'opera intellettuale, stipulato in osservanza delle disposizioni normative contenute nel libro V, tit. III del codice civile;

- l'art. 19 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, che disciplina, altresì, la nomina del Direttore sanitario delle aziende sanitarie regionali;

- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 che fissa i contenuti del contratto di prestazione d'opera intellettuale, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti;

- la D.G.R. 29 marzo 2019, n. 69-8679 avente ad oggetto: *"Direttori generali, amministrativi, sanitari, delle Aziende sanitarie regionali. Approvazione schemi tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale. Revoca D.G.R. n. 48-4415 del 19.12.2016"*, così come integrata dalla D.G.R. n. 21-8052 del 29/12/2023 nonché dalla D.G.R. n. 21 novembre 2024, n. 24-412;

- Visto altresì il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 avente ad oggetto: *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- Tenuto conto che conformemente all'allegato B "schema di contratto di prestazione d'opera del Direttore sanitario delle Aziende Sanitarie regionali" della D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019, integrato con D.G.R. n. 21-8052 del 29/12/2023, l'incarico di Direttore sanitario ha durata di anni tre, previa stipula dell'allegato contratto, con decorrenza dal 23 marzo 2026, salvo quanto previsto dall'art. 7 dell'allegata bozza;
- Considerata la D.G.R. n. 13-4058 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 25-4646 dell'11.02.2022 *"Rideterminazione del trattamento economico complessivo annuo dei Direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Aziende Sanitarie Regionali"*, e dalla successiva D.G.R. n. 24-412 del 21 novembre 2024, in virtù delle quali è stato individuato il compenso spettante al Direttore generale dell'A.O. OIRM, in data precedente all'aggregazione del presidio Sant'Anna, e ritenuto di utilizzare tale importo quale riferimento, in assenza di ulteriori indicazioni regionali;
- Verificato conseguentemente che il compenso da corrispondersi per l'incarico di cui trattasi è determinato nella misura dell'80% del trattamento attribuito al Direttore generale, corrispondente pertanto a complessivi € 123.949,60 (euro centoventitremilanovecentoquarantanove/60) al lordo di oneri e ritenute di legge a carico dell'interessata, e che il trattamento economico così determinato ha carattere di onnicomprensività ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni;
- Atteso che sono previsti, inoltre, i rimborsi delle spese per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché, della quota per costi effettivamente sostenuti per la frequenza a corsi di formazione manageriale e/o iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio;
- Considerato, altresì, che il corrispettivo così determinato può essere incrementato per il riconoscimento della quota integrativa incentivante al trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi o degli ulteriori specifici obiettivi come precisato nel contratto all'art. 5 – quota incentivante;
- Ritenuto, dopo aver preso visione del curriculum formativo e professionale della dr.ssa Silvana BARBARO, dal quale emerge che il predetto è in possesso dei requisiti richiesti e le caratteristiche ritenute necessarie e utili allo svolgimento dell'incarico;
- Preso atto dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende Sanitarie regionali del Piemonte approvato con determinazione dirigenziale

n. 77/A1400B/2025 del 14/02/2025, nel quale la dr.ssa Silvana BARBARO risulta utilmente inserita;

- Vista la dichiarazione di accettazione della nomina a Direttore sanitario, da parte della dr.ssa Silvana BARBARO, di cui alla nota del 19 marzo 2026 agli atti;
- Preso atto della dichiarazione con la quale la dr.ssa Silvana BARBARO attesta l'assenza di situazioni di incompatibilità, inconfiribilità, o comunque ostative, alla nomina a Direttore sanitario secondo la normativa vigente;
- Ritenuto, per quanto sopra espresso, sulla base dell'acquisita documentazione e dalle valutazioni operate dalla scrivente Direzione, di nominare quale Direttore sanitario dell'A.O. O.I.R.M.-Sant'Anna di Torino, la dr.ssa Silvana BARBARO con decorrenza dal 23 marzo 2026 per la durata di anni tre, salvo quanto previsto dall'art. 7 dell'allegata bozza di contratto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

D E L I B E R A

- 1) Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la dr.ssa Silvana BARBARO, Direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera O.I.R.M.-Sant'Anna di Torino, con decorrenza dal 23 marzo 2026 per la durata di anni tre, salvo quanto previsto dall'art. 7 dell'allegata bozza di contratto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che i contenuti normativi ed economici della prestazione d'opera intellettuale definiti nello schema di contratto sono stati redatti in conformità allo schema tipo di cui alla D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019, così come integrato dalla D.G.R. n. 21-8052 del 29 dicembre 2023.
- 3) Di dare altresì atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente in € 197.00,00 annui (comprensivi di eventuale quota integrativa incentivante e oneri a carico azienda), è quantificato per l'anno corrente, in ragione del periodo di esercizio dell'incarico, in € 135.700,00 che saranno registrate al conto 3.10.10.03 "competenze e rimborsi spese al direttore sanitario" del bilancio di esercizio 2026.
- 4) Di trasmettere il presente atto, per conoscenza, alla Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Collegio Sindacale straordinario DELL'A.O. O.I.R.M.- Sant'Anna.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dare effettività all'incarico in oggetto.

Allegato: bozza contratto DS

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso:

- che il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera O.I.R.M.-Sant'Anna di Torino con deliberazione n. ____ del _____ ha nominato la dr.ssa Silvana BARBARO quale Direttore sanitario dell'Azienda medesima;
 - che la dr.ssa Silvana BARBARO ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore sanitario di cui all'art. 3 comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - che la dr.ssa Silvana BARBARO ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità dell'incarico di cui all'art. 66 comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del decreto legislativo n. 39/2013 e s.m.i.;
- visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore sanitario e del Direttore Sanitario delle unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" che all'art. 2, comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore sanitario è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del Titolo terzo del Libro quinto del Codice Civile;
- visto il Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo n. 171/2016 e s.m.i.;
- vista la Legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.;
- vista la Legge regionale n. 18/2007 e s.m.i.;

TRA

il Direttore generale dott. Adriano LELI nato a *omissis* il *omissis*, che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera O.I.R.M.-Sant'Anna di Torino (C.F. *omissis*) quale Direttore generale pro tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'Azienda sita in Torino – Piazza Polonia n. 94;

E

la dr.ssa Silvana BARBARO, nata a *omissis* il *omissis* (C.F. *omissis*) residente a *omissis*, domiciliata per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera O.I.R.M.-Sant'Anna di Torino ai sensi dell'articolo 2230 del Codice civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (DURATA)

- 1) Il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera O.I.R.M.-Sant'Anna di Torino conferisce alla dr.ssa Silvana BARBARO, che accetta, l'incarico di Direttore sanitario dell'Azienda medesima.
- 2) L'incarico ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 23 marzo 2026, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2.

ART. 2 (OGGETTO)

- 1) La dr.ssa Silvana BARBARO si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuta a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore generale.

2) La dr.ssa Silvana BARBARO nella sua qualità di Direttore sanitario, risponde al Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposta, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lei affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

3) Nell'esercizio delle proprie funzioni la dr.ssa Silvana BARBARO, nel rispetto delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed alla legge regionale n. 14/2014 e s.m.i., recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal Regolamento comunitario 2016/679/UE (GDPR).

ART. 3 (OBBLIGO DI FEDELTA' ED ESCLUSIVITA')

1) Il Direttore sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui all'art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'Azienda. Il Direttore sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

ART. 4 (COMPENSO)

1) Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto al Direttore sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di € 123.949,60 (euro centoventitremilanovecentoquarantanove/60) al lordo di oneri e di ritenute di legge a carico dell'interessata. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione

del contratto la dr.ssa Silvana BARBARO accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.

2) Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

3) Al Direttore sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario.

4) Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € 3.615,00 (Euro tremilaseicentoquindici/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

ART. 5 (QUOTA INCENTIVANTE)

1) Il Direttore generale, tenendo conto degli obiettivi economico-gestionali, di qualità e trasparenza previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi

indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato all'art. 4, comma 1.

2) In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

ART. 6 (TUTELA LEGALE)

1) L'Azienda Sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.

2) L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore generale.

3) Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

4) In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del

giudizio per la difesa del Direttore sanitario.

ART. 7 (RISOLUZIONE E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE)

1) Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

- a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
- c) quando il Direttore sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.;
- d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
- e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79, e 83 della legge n. 191/2009 e s.m.i.;
- f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali;
- g) eventualmente per collocamento in quiescenza in vigenza del presente contratto, previo idoneo atto deliberativo della Giunta Regionale;

2) Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore generale ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore sanitario.

3) Il Direttore generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi, il Direttore sanitario nei casi previsti dall'art. 18, comma 5, Legge

regionale 10/1995 e s.m.i..

4) Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

ART. 8 (NORME APPLICABILI)

1) Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo terzo del Libro quinto del Codice Civile.

ART. 9 (ONERI E SPESA CONTRATTUALI)

1) Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in n. 2 originali.

Torino, _____

Il Direttore Generale

(dr. Adriano LELI)

dr.ssa Silvana BARBARO

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile la dichiara di approvare espresSamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, 3, 4 e 7 del presente contratto.

Torino, _____

dr.ssa Silvana BARBARO